

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I LAVORO

CKON. 2741/020

R.G. 41990/09

Il Giudice Dott.ssa M.Lavinia Buconi;
Sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 11.1.2010 nel procedimento ex art. 28 L.
300/70, recante n. /2009, proposto da:

FIOM CGIL ROMA SUD, SLC CGIL Comprensorio di Roma Est, in persona dei rispettivi
legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi, in forza di procura a margine del ricorso
introduttivo. dagli Avv.ti Elena Poli, Silvia Ingegneri ed Emilia Recchi, ed elettivamente
domiciliate presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

NONCHE' DA

RICORRENTI

UILM di Roma e Provincia, in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e
difesa, in forza di procura a margine della sua memoria di costituzione, dagli Avv.ti Filippo
Maria Giorgi e Federica Bezzi. ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma.
Via Flaminia n. 167;

RICORRENTE

CONTRO

EUTELIA SPA in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Tommaso Civitelli e Guido Buffoni, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, Via Anastasio II n. 146;

RESISTENTE;

NONCHE' CONTRO

AGILE SRL ED OMEGA SRL, in persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine delle rime due pagine della memoria di
costituzione. dagli Avv.ti Giampiero Proia, Mauro Petrassi, Massimo Cerniglia e Marcello
Anastasio Pugliese, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi due in Roma, Via
degli Scipioni n.281/283;

RESISTENTI

CON L'INTERVENTO DI

FIOM CGIL NAZIONALE, persona del suo legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa, in forza di procura a margine del ricorso introduttivo, dagli Avv.ti
Elena Poli, Silvia Ingegneri ed Emilia Recchi. ed elettivamente domiciliata presso lo studio
di quest'ultima in Roma, Via Ennio Quirino Visconti n. 103;

E DI

UILM NAZIONALE, in persona del suo legale rappresentante p.t.,



rappresentata e difesa, in forza di procura in materia del rito concorsuale, dagli Avv. Filippo Maria Giorgi e Federica Bezzi, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Via Flaminia n. 167;

Letti gli atti;
Sentiti i procuratori delle parti ;

OSSERVA

1- Va preliminarmente esaminata l'eccezione relativa al difetto di interesse ad agire sollevata da Eutelia spa, la quale ha dedotto che il procedimento introdotto dalle OO.SS. ricorrenti in questa sede mira a contestare l'intera operazione di trasferimento di ramo di azienda da Eutelia spa ad Agile srl, che tale operazione ha avuto una valenza nazionale e non territoriale, avendo coinvolto i dipendenti di 18 sedi dislocate sul territorio italiano; hanno infine evidenziato che il presente procedimento è stato introdotto da organismi locali che non hanno la rappresentanza di tutti i lavoratori coinvolti nella procedura di trasferimento di azienda.

Tale eccezione non può ritenersi fondata.

Infatti l'art. 28 della L. n.300/70 attribuisce in via esclusiva agli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse la legittimazione attiva nel procedimento di repressione della condotta antisindacale, a prescindere dalla valenza nazionale o meno dell'operazione all'interno della quale possa essersi verificata la lesione dell'esercizio della libertà o dell'attività sindacale, purché vi abbiano interesse.

Orbene, nella sua memoria di costituzione, Eutelia spa non ha affatto contestato che in capo alle OO.SS. ricorrenti vi sia un interesse, ma lo ha invece ammesso: evidenziando infatti che i suddetti organismi locali non hanno la rappresentanza di tutti i lavoratori coinvolti nella procedura di trasferimento di azienda ha implicitamente dedotto che gli organismi ricorrenti hanno la rappresentanza, nelle rispettive aree territoriali di competenza, di lavoratori coinvolti nella suddetta procedura, donde l'interesse delle medesime alla proposizione del presente procedimento.


Inoltre, diversamente da quanto pare sostenere Eutelia spa nella sua memoria di costituzione, la legittimazione attiva delle OO.SS. nazionali nel procedimento ex art. 28 della L. n. 300/70 è univocamente esclusa proprio dalla citata disposizione.

2- In ordine all'eccezione di inammissibilità sollevata dalle convenute Omega spa ed Agile spa riguardo alla tardività della proposizione del ricorso introduttivo del presente procedimento, deve ritenersi irrilevante l'immediatezza della reazione delle OO.SS. interessate rispetto alla condotta antisindacale censurata, atteso che tale requisito non è richiesto dall'art.28 della L. n.300/70.(ex plurimis: Cass. civ. sez. lav. 6.6.2005 n.11741).

3- Parimenti infondate devono ritenersi l'eccezione di inammissibilità sollevata da Agile srl ed Omega spa in ordine alla contraddittorietà della condotta delle OO.SS. ricorrenti, che avrebbero sostenuto le istanze di fallimento dei proposte dai lavoratori nei confronti di Agile srl.

Nessuna disposizione di legge vieta infatti alle OO.SS. di sostenere i lavoratori nelle rivendicazioni economiche riguardanti il pagamento delle loro retribuzioni nei confronti del soggetto che risulta essere il datore di lavoro e di promuovere, al contempo, un procedimento ex art. 28 per la rimozione degli effetti della procedura che ha determinato quella qualità in capo a quel soggetto.

4- Ciò premesso, dagli atti risulta che le informative inviate ai sensi della L. n.428/92 alle OO.SS. rispettivamente in data 19.5.2009 e 20.5.2009 da Eutelia spa e da Agile srl non menzionano affatto le trattative all'epoca intercorrenti per il trasferimento alla medesima delle quote di Agile srl, né il soggetto con le quali erano state intavolate.



A prescindere dalla fondatezza o meno delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo del presente giudizio dalle OO.SS. ricolanti in ordine al ruolo di cessionario effettivo svolto da Omega spa e delle conseguenti rivendicazioni riguardanti la mancata partecipazione di tale società alla procedura ex art. 47 della L. n.428/90, è innegabile che l'imminente acquisto delle quote di Agile srl da parte di Omega spa (deliberato da Eutelia spa in data 28.5.2009, e dunque nello stesso giorno in cui si è tenuto l'incontro per l'esame congiunto ex art. 47 L. n.428/90, in forza delle trattative intercorse in precedenza e delle quali si è dato atto nel verbale del Cda di Eutelia spa in pari data) avrebbe potuto determinare notevoli conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori e come tale avrebbe dovuto costituire oggetto di informazione preventiva alle OO.SS. ai sensi dell'art. 47 della L. n.428/90.

Va in proposito rilevato che nelle comunicazioni del 19.5.2009 è stata genericamente menzionata una generica dismissione del ramo IT, senza alcun riferimento al soggetto con il quale pendevano trattative per l'acquisizione, mentre dal verbale del Cda di Eutelia spa del 28.5.2009 risulta che le trattative con Omega Finance spa (controllante di Omega spa) erano già state avviate.

E' evidente che le informazioni relative al soggetto con cui pendevano le trattative per l'acquisto delle quote erano di oggettiva rilevanza per il Sindacato, che avrebbe potuto informarsi sull'assetto di tale soggetto e sulla sua solidità, orientando conseguentemente la propria azione durante le successive fasi della procedura; la mancata informativa da parte di Eutelia spa e di Agile srl costituisce dunque violazione dell'art. 47 c.1 della L.n.428/90.

A fronte della rilevanza e della complessità dell'operazione riguardante la cessione delle quote di Agile s.r.l. e del brevissimo lasso di tempo intercorso tra il verbale del 28.5.2009, in cui si è dato atto che le trattative con Omega Finance spa per la cessione delle quote di Agile srl erano già state avviate, e l'effettiva conclusione della cessione ad Omega spa, avvenuta in data 15.6.2009, non è credibile che all'epoca in cui è stata inoltrata l'informativa alle OO.SS. (vicinissima nel tempo al 28.5.2009) le suddette trattative non fossero state già iniziate, come sostenuto dalle convenute Omega spa ed Agile srl nella loro memoria di costituzione.

Non può inoltre sottacersi che le allegazioni delle convenute Omega spa ed Agile srl sul punto sono del tutto generiche: nella memoria di costituzione non sono state infatti indicate le persone tra le quali sarebbero iniziate le trattative per conto delle due società, né le circostanze di tempo e di luogo dell'inizio delle trattative, donde l'inammissibilità delle istanze istruttorie sul punto.

5- Nella sua memoria di costituzione, Eutelia spa ha inoltre ammesso che, mentre il numero dei lavoratori coinvolti nella cessione di ramo di azienda è stato indicato in 1807 unità nell'informativa preventiva, il contratto di cessione ha riguardato 1922 unità (e dunque 115 unità in più); tale dato risulta comunque *per tabulas*.

Eutelia spa non ha inoltre contestato che i dipendenti che hanno effettivamente ricevuto la comunicazione di trasferimento a seguito della cessione sono stati 2160 (ben 353 in più rispetto a quelli indicati nell'informativa).

A fronte delle risultanze documentali di cui sopra e delle predette ammissioni, le contestazioni svolte sul punto da Agile srl e da Omega spa, che non hanno fornito prove documentali a sostegno dei loro assunti, devono ritenersi irrilevanti.

Risulta dunque evidente che in ordine all'indicazione del numero dei lavoratori coinvolti nella cessione l'informativa non è stata corretta.

Orbene, a fronte delle significative discrepanze, in termini quantitativi, tra il numero dei lavoratori indicato nell'informativa e quello delle unità effettivamente coinvolte nella cessione e delle previsioni contenute nell'art. 47 L. n. 428/90, secondo cui l'informazione deve riguardare le conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori, deve ritenersi del tutto irrilevante che Eutelia spa nell'informativa del 19.5.2009 si sia riservata una più attenta specificazione del numero dei lavoratori coinvolti e che nell'arco di tempo intercorso tra tale data e quella della stipula del contratto di cessione di azienda (15.6.2009) abbia effettuato un attento monitoraggio del perimetro lavorativo del ramo di azienda IT.

Diversamente argomentando, si addirebbe ad un'interpretazione dell'art. 47 L. n.428/90 del tutto contrastante con il senso letterale e logico della disposizione e che finirebbe per vanificarne le previsioni: è infatti evidente che l'adempimento dell'onere di informazione delle OO.SS. consiste nel fornire dati corretti o che comunque non si discostino in modo significativo da quelli effettivi.

Nel caso di specie, è innegabile che una differenza di oltre cento unità tra quelle oggetto di informazione e quelle indicate nell'atto di cessione di un ramo di azienda (nonché di circa 300 unità rispetto a quelle effettivamente trasferite) è destinata a produrre un fortissimo impatto economico e sociale, coinvolgendo altrettanti nuclei familiari; l'omissione di una corretta informazione sul punto costituisce pertanto una significativa violazione dell'obbligo di cui all'art. 47 c.1 della L. n.428/90.

6- Deve inoltre ritenersi fondata la doglianza proposta dalle OO.SS. ricorrenti in ordine alla mancata presentazione di rappresentanti di Agile srl all'incontro del 28.5.2009 svoltosi presso la sede romana di Eutelia spa.

Infatti, a fronte delle deduzioni svolte sul punto dalle O.SS. ricorrenti nell'atto introduttivo, le società convenute, su cui gravava il relativo onere ai sensi dell'art. 2697 c.c., nelle rispettive memorie di costituzione non hanno dedotto né chiesto di provare che Mauro Bani e Paola De Nardi, indicati nel verbale del 28.5.2009 (prodotto da Eutelia spa e non sottoscritto dai rappresentanti delle OO.SS.) come presenti per conto Agile s.r.l. avessero un titolo per rappresentare la suddetta società in tale riunione, volta all'esame congiunto ex art. 47 della L. n.428/90 su richiesta delle OO.SS..

Solo a fronte delle sollecitazioni del giudicante, all'udienza del 11.1.2009 il procuratore di Eutelia spa ha precisato che Mauro Bani e Paola De Nardi hanno partecipato all'incontro del 28.5.2009 in rappresentanza di Agile srl in forza di un mandato verbale, ma non è stato in grado di precisare chi lo avesse conferito loro per conto di tale società, né le circostanze di tempo e di luogo del conferimento, donde l'impossibilità di verificare in sede istruttoria la sussistenza e la validità di tale mandato.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, e rilevato che l'art.47 della L. n.428/90 qualifica espressamente come antisindacale la condotta del datore di lavoro consistita nel mancato rispetto degli obblighi di informazione e dell'esame congiunto richiesto dalle OO.SS., va dichiarata l'antisindacalità della condotta di Eutelia spa e di Agile srl in relazione alla mancata informativa circa le trattative in corso per l'acquisizione della totalità delle quote di Agile srl e circa in soggetto con cui erano state intavolate, alla non corretta informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione ed in ordine alla mancata partecipazione di Agile srl all'incontro del 28.5.2009.

7- Non possono invece ritenersi fondate le altre censure proposte dalle OO.SS. ricorrenti.

Infatti, per quanto attiene al prospettato inadempimento dell'impegno ad incontrare le OO.SS. e le R.S.U. prima dell'eventuale inizio delle procedure di cui all'art. 47 della L. n.428/1990. assunto da Eutelia spa con l'accordo del 23.6.2009, va evidenziato che nel suddetto accordo non è stata individuata una sede in particolare per lo svolgimento dell'incontro (che, lo si ricorda, sarebbe avvenuto al di fuori della procedura ex art. 47 L. n.428/90, prima dell'inizio della medesima) e che pertanto la richiesta di incontro preventivo formulata da Eutelia spa nei confronti delle OO.SS. ricorrenti in data 13.5.2009 costituisce pieno adempimento degli obblighi assunti con il predetto accordo, ancorché la convocazione sia avvenuta presso la propria sede piuttosto che presso l'Unità di Crisi del Ministero dello Sviluppo, ed ancorché le riunioni precedenti si fossero tenute innanzi alla suddetta Unità.

Quanto al mancato rispetto del termine di 25 giorni previsto dall'art.47 della L. n.428/90, non possono condividersi le deduzioni svolte dalle OO.SS. ricorrenti, le quali, nell'atto introduttivo, hanno sostenuto che l'intesa per la cessione del ramo IT era stata raggiunta già dal 28-29 maggio 2009, epoca in cui i CdA di Eutelia spa ed Agile srl avevano deliberato l'esecuzione delle operazioni.

Le delibere contenute nei suddetti verbali hanno infatti riguardato la futura cessione delle quote di Agile srl ad Omega Financ spa, mentre l'effettiva cessione è avvenuta in data 15.6.2009.

(come risulta dalla copia del relativo atto notarile), e dunque nel rispetto del termine di 25 giorni previsto dall'art. 47 della L. n. 428/90.

Il prospettato rifiuto di Agile srl di eseguire il pagamento delle retribuzioni in favore del personale che ha impugnato il trasferimento del suo rapporto di lavoro non costituisce a sua volta condotta antisindacale, in quanto è asseritamente rivolta contro i singoli lavoratori a fronte di un loro comportamento, mentre non lede direttamente i diritti e le prerogative delle OO.SS. ricorrenti.

Inoltre, l'attivazione della procedura di licenziamento collettivi per 1192 dipendenti da parte di Agile srl in questa sede non può essere qualificata come condotta antisindacale, in difetto di qualsiasi allegazione in ordine alla limitazione di libertà o attività sindacali nell'ambito della suddetta procedura.

Non può peraltro sottrarsi che, rispetto a tali condotte, la cui antisindacalità non è tipizzata *ex lege*, le OO.SS. ricorrenti non hanno allegato concreti elementi a sostegno della portata lesiva delle medesime rispetto alle loro prerogative sindacali.

8- Quanto alle conseguenze dell'antisindacalità delle condotte di Eutelia spa ed Agile srl come sopra descritte, l'art. 28 della L. n.300/70 prevede due rimedi: una pronuncia di tipo inibitorio (la cessazione del comportamento illegittimo) ed una pronuncia di condanna (l'ordine di rimozione degli effetti).

Orbene, nelle conclusioni dell'atto introduttivo, le OO.SS. ricorrenti hanno chiesto dichiararsi la nullità o l'inefficacia della cessione di ramo di azienda del 15.6.2009 o la sospensione dell'efficacia della medesima cessione, fino al rinnovo della procedura di consultazione; hanno chiesto in ogni caso l'accertamento della permanente titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti in capo ad Eutelia spa nonché la condanna delle convenute in solido o di chi di ragione tra esse al pagamento in favore del personale trasferito da Eutelia spa ad Agile srl della retribuzione maturata.

Ciò promesso, non può essere dichiarata la nullità della cessione, atteso che l'art. 47 della L. n.428/90 non indica il rispetto della procedura descritta nei commi 1 e 2 come requisito di validità della procedura, né può essere dichiarata l'inefficacia della cessione, atteso che le pronunce giudiziali previste dall'art.28 dello Statuto nel caso in cui venga accertata l'antisindacalità della condotta hanno carattere costitutivo.

Non può inoltre essere sospesa l'efficacia della cessione in quanto il procedimento è esaurito e la cessione è già stata effettuata; l'informativa costruisce inoltre il primo atto del procedimento ex l'art. 47 della L. n.428/90, quindi la sospensione degli effetti della procedura (quale provvedimento inibitorio corrispondente all'ordine di cessazione degli effetti ex art. 28 dello Statuto) non sarebbe ipotizzabile, in assenza di atti anteriori relativi alla medesima.

Le domande riguardanti l'accertamento della permanente titolarità dei rapporti di lavoro dei dipendenti ceduti in capo ad Eutelia spa e la condanna delle convenute in solido o di chi di ragione tra esse al pagamento in favore del personale trasferito da Eutelia spa ad Agile srl della retribuzione maturata riguardano una pronuncia costitutiva, e non meramente dichiarativa, avente ad oggetto il ripristino della situazione giuridica anteriore del ramo di azienda del 15.6.2009 e vanno dunque qualificate come domande di rimozione degli effetti della condotta antisindacale.

In proposito deve evidenziarsi che possono configurarsi sia comportamenti antisindacali lesivi delle sole situazioni soggettive delle organizzazioni sindacali, sia comportamenti antisindacali "plurioffensivi", cioè lesivi delle situazioni giuridiche tanto del sindacato che dei lavoratori, come nel caso in cui il comportamento lesivo delle prerogative del Sindacato sia consistito nell'attuazione di assetti negoziali dei rapporti di lavoro: nella seconda ipotesi, la pronuncia emanata ai sensi dell'art.28 dello Statuto dei lavoratori può interferire anche sulla regolazione dei contratti di lavoro, ove l'ordine di cessazione del comportamento antisindacale imponga la rimozione e la cessazione degli effetti di determinati assetti negoziali (Cass. civ. Sez. lav. 6.12.2003 n. 18690).

Infatti, in caso di condotta antisindacale plurioffensiva che abbia interferito sugli assetti negoziali tra la parte datoriale e i lavoratori o sulla titolarità del rapporto di lavoro, l'ordine di rimozione degli effetti lesivi delle prerogative sindacali previste dall'art.28 L. n.300/70 coinvolge

inevitabilmente anche soggetti estranei al procedimento ex art.28, comportando conseguenze anche sul rapporto di lavoro.

Diversamente opinando, si addiverrebbe all'inaccettabile conclusione che in caso di condotta antisindacale plurioffensiva che abbia interferito anche sugli assetti negoziali tra la parte datoriale e i lavoratori o sulla titolarità del rapporto di lavoro, l'ordine di rimozione degli effetti non potrebbe essere emesso, ancorchè domandato dalle OO.SS. ricorrenti e previsto dall'art.28 dello Statuto dei Lavoratori.

Ad analoghe conclusioni deve addivenirsi in relazione alla portata nazionale della cessione, atteso che, a fronte della tipologia dell'atto viziato da condotta antisindacale e dell'inscindibilità dei suoi effetti, l'ordine di rimozione non può che travolgere l'intera cessione, a meno che non si intenda svuotare completamente di ogni contenuto la disposizione di cui all'art.28 dello Statuto dei Lavoratori, limitandone la portata, nella presente fattispecie, alla declaratoria di antisindacalità della condotta, che costituirebbe tuttavia un mero simulacro di tutela, a fronte dell'ordine di rimozione degli effetti che dovrebbe conseguire *ex lege* da tale declaratoria (atteso che l'ordine di cessazione, per le ragioni sopra esplicitate, non può essere emesso).

L'ordine del giudice non può comunque contenere *ex se* la rimozione degli effetti della condotta antisindacale, atteso che tale conclusione contrasterebbe con la lettera e la *ratio* dell'art.28 dello Statuto, il quale dispone che il riconoscimento dell'antisindacalità della condotta debba essere seguito dall'ordine di rimozione degli effetti, demandando così ai destinatari l'esecuzione tale ordine e prevedendo a loro carico la responsabilità penale ai sensi dell'art. 650 c.p. in caso di mancata esecuzione.

Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, va ordinata alle società convenute la rimozione di tutti gli effetti della cessione del ramo IT da Eutelia spa ad Agile srl avvenuta in data 15.6.2009.

9- Le spese di lite tra le OO.SS. ricorrenti, Eutelia spa ed Agile srl seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

La controvertibilità delle questioni trattate in ordine alla legittimazione passiva sostanziale di Omega spa e l'eccezionale complessità di tale questione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le OO.SS. ricorrenti ed Omega spa.

Roma,

P.Q.M.

Dichiara l'antisindacalità della condotta di Eutelia spa e di Agile srl ai sensi dell'art. 47 della L. n. 428/90, in relazione alla mancata informativa circa il soggetto con il quale pendevano le trattative per l'acquisizione della totalità delle quote di Agile srl, alla non corretta informativa in ordine al numero dei lavoratori coinvolti nella cessione ed in ordine alla mancata partecipazione di Agile srl all'incontro del 28.5.2009.

Ordina alle società convenute la rimozione degli effetti della cessione del ramo di azienda IT da Eutelia spa ad Agile srl, avvenuta in data 15.6.2009;

Condanna Eutelia Spa ed Agile srl in solido al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in € 1500,00, in favore delle OO.SS. ricorrenti;

Compensa le spese di lite tra le OO.SS. ricorrenti ed Omega spa;

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Roma, 14/1/2010

Il Giudice

Stefano Nicolò Bezzi

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Depositato in Cancelleria



Roma, il 14.1.2010

Bezzi

fo
15.1.2010